

Ufficio programmazione,
organizzazione e attività strumentali
Processo Approvvigionamenti

Affidamento del servizio di lavanderia comprensivo di noleggio, lavaggio, sanificazione, stiratura e consegna della biancheria piana e del vestiario sanitario a ridotto impatto ambientale per i centri medico legali e il Centro diagnostico polispecialistico di Firenze per la durata di 24 mesi.

CIG: 9984620115

CUI: S01165400589202300157

CPV 98310000-9 NUTS ITI14

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Oggetto del servizio

Art. 2 Criteri Ambientali Minimi e specifiche tecniche

Art. 3 Caratteristiche del servizio di lavanolo della biancheria piana e del vestiario sanitario

Art. 4 Caratteristiche dei capi da fornire

Art. 5 Piano di attività del servizio

Art. 6 Lavaggio, asciugatura, stiratura e ricondizionamento

Art. 7 Rammendo della biancheria piana e del vestiario sanitario

Art. 8 Trasporto della biancheria piana e del vestiario sanitario

Art. 9 Sostituzione dei capi in caso di smarrimento

Art. 10 Rendicontazione del servizio

Art. 11 Tutela della società affidataria del proprio patrimonio in noleggio

Art. 12 Responsabile Unico del Progetto

Art. 13 Tecnico Responsabile del servizio per la società affidataria

Art. 14 Clausola finale

Premessa

Il presente Capitolato tecnico deve ritenersi parte integrante formale e sostanziale dell'affidamento in oggetto e descrive le prescrizioni minime che la società affidataria dovrà rispettare nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del servizio.

La società affidataria del servizio dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente affidamento, delle condizioni

pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente affidamento.

La società affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili e, in particolare, quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente affidamento ha per oggetto l'erogazione in un unico lotto, a favore della Direzione regionale dell'Inail della Toscana, del servizio di lavanderia comprensivo di noleggio, lavaggio, sanificazione, stiratura e consegna della biancheria piana e del vestiario sanitario a ridotto impatto ambientale.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte con particolare riferimento ai singoli processi di lavorazione e alle modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie e della continuità del servizio.

La società affidataria impiegherà le strutture, le attrezzature e il personale che riterrà necessario e opportuno utilizzare per l'espletamento del servizio richiesto.

Il servizio comprende anche l'esecuzione delle prestazioni di tipo accessorio quali il trasporto, il ritiro e la distribuzione (movimentazioni interne ed esterne) dei suddetti manufatti tessili funzionali all'espletamento delle attività sanitarie e, ove necessario, il servizio di sartoria.

In particolare è oggetto di affidamento:

1. la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana (asciugamani, federe e teli) comprese le scorte e le dotazioni iniziali di biancheria;
2. la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili per il personale sanitario avente diritto, comprese le scorte e le dotazioni iniziali, costituiti da:
 - camici (manica lunga o corta);
 - divise da lavoro sanitarie: casacche (manica corta) e pantaloni.

L'appalto prevede, in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) la sanificazione e il lavaggio, la disinfezione, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura della biancheria piana e del vestiario sanitario nonché la relativa movimentazione (consegna e ritiro dalle strutture utilizzatrici) con personale e mezzi della società affidataria;
- b) la costituzione delle dotazioni iniziali di biancheria piana e vestiario sanitario ed il mantenimento costante delle relative scorte presso le strutture sanitarie interessate in conformità a quanto indicato di volta in volta dall'Amministrazione;
- c) l'espletamento, con personale, attrezzature e mezzi propri, del servizio di ritiro dello sporco e consegna del pulito e il trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia;
- d) la messa a disposizione di sacchi per la raccolta della biancheria sporca, compresi sacchi per la raccolta di biancheria eventualmente infetta, nonché la fornitura di involucri robusti dotati di idoneo sistema di chiusura di colore diverso se trattasi di vestiario recante sostanze pericolose o a rischio di contaminazione da agenti infettanti;
- e) la messa a disposizione di attrezzature idonee per la raccolta dello sporco;
- f) il servizio di rammendo e di sostituzione degli articoli;
- g) la sostituzione e/o il reintegro di ogni manufatto tessile noleggiato che risulti deteriorato per l'uso e/o per le modalità di lavaggio ovvero ritenuto non più utilizzabile per la perdita delle proprie caratteristiche in base a scelte discrezionali dell'Amministrazione ovvero per cambio taglia;
- h) la trasmissione della bolla di consegna del materiale reso a seguito di trattamento, in duplice copia, dalla quale risulti il tipo ed il numero dei manufatti tessili consegnati suddiviso nelle varie tipologie;
- i) la fornitura di report mensili aggiornati che garantiscano la tracciabilità e la movimentazione di tutti i prodotti;
- j) l'esecuzione di ogni altra prestazione che, pur non espressamente indicata, risulti necessaria per garantire l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Art. 2

Criteria Ambientali Minimi e specifiche tecniche

L'esecuzione del presente affidamento è orientato all'attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche e dalle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" di cui al decreto ministeriale Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 9 dicembre 2020 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2021) e dei "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 (G.U. n. 70 del 23 marzo 2023) per quel che attiene ai manufatti tessili oggetto di noleggio.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui ai citati decreti ministeriali.

Sistema di gestione ambientale

La società affidataria ha l'obbligo di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative alle attività di cui al codice EA 39B1, rilasciate da un organismo accreditato da Accredia o da altro soggetto considerato equivalente in corso di validità.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale del 9 dicembre 2020.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nelle "Dichiarazione di offerta economica" messa a disposizione dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica: certificazione UNI EN ISO 14001 oppure numero di registrazione EMAS

Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione

La società affidataria ha l'obbligo di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma tecnica UNI EN 14065 secondo le Linee Guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione della

conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 140001 nel settore EA39 in corso di validità.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale del 9 dicembre 2020.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nelle "Dichiarazione di offerta economica" messa a disposizione dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica: riferimenti della certificazione posseduta.

Specifiche tecniche dei prodotti tessili

La società affidataria ha l'obbligo di fornire i manufatti tessili oggetto di noleggio aventi caratteristiche tali da garantire la perfetta traspirazione e la resistenza agli acidi compatibile all'uso in una struttura sanitaria.

I tessuti forniti devono, nel loro complesso, garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di prodotti tessili di cui al citato DM 7 febbraio 2023. Devono, in particolare, essere rispettati i criteri minimi di cui agli articoli 3.1.1 "Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" e 3.1.2 "Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso".

I prodotti devono possedere il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o la certificazione standard 100 by OEKO –TEX.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale del 7 febbraio 2023.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nelle "Dichiarazione di offerta economica" messa a disposizione dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica: riferimenti della certificazione posseduta o della licenza d'uso del marchio.

Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche

Gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione recante la descrizione del sistema di filtraggio e riutilizzo del processo di lavaggio attestando la disponibilità a far eseguire un sopralluogo all'Amministrazione.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nelle "Dichiarazione di offerta economica" messa a disposizione dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica: verifiche in sede di esecuzione del servizio.

Detergenti per il lavaggio industriale dei tessili

I prodotti detergenti e i componenti quali, a titolo indicativo, ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo, utilizzati per il presente affidamento devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14024. Se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel UE, o di un'altra etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 equivalente, i detergenti e le sostanze chimiche utilizzate nei sistemi a più componenti devono essere comunque conformi ai criteri ambientali minimi dei detergenti e sistemi a più componenti per il lavaggio industriale dei tessili e assimilati di cui al punto D lettera a) - Specifiche tecniche dell'Allegato 1 al DM 9 dicembre 2020, muniti di rapporti di prova rilasciati da laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UN EN ISO/IEC 17025.

Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a pena di esclusione, la lista dei detergenti e delle sostanze chimiche con i quali si eseguirà il servizio e dalle quali si deve desumere la conformità dei prodotti di cui al decreto ministeriale n. 9/2020.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nelle "Dichiarazione di offerta economica" messa a disposizione dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Verifica: verifiche *in situ* per presa visione della documentazione.

Art. 3

Caratteristiche del servizio di lavanolo della biancheria piana e del vestiario sanitario

Si precisa che per "lavanolo" si intende il noleggio, il lavaggio, la sanificazione, l'asciugatura, la stiratura, la movimentazione, il trasporto e la consegna della biancheria piana e delle divise di tutto il personale impiegato nelle strutture sanitarie meglio individuate nell'art. 3 delle Condizioni particolari del contratto.

La società affidataria, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'esecuzione del servizio, dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, quanto necessario per il buon funzionamento del servizio come meglio specificato di seguito:

- il quantitativo di biancheria piana nuova (asciugamani, federe e teli) e di vestiario sanitario nuovo (camicie, casacche e pantaloni) necessario per l'uso e per le scorte in base a quanto descritto nello schema attestante la dotazione minima presente degli articoli oggetto del servizio contenuta nella "Dichiarazione di offerta economica";
- i sacchi per la raccolta della biancheria sporca, monouso in polietilene resistente, a perfetta tenuta per evitare possibili perdite di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo;
- le attrezzature idonee per la movimentazione della biancheria sporca e di quella pulita nelle strutture sanitarie laddove se ne presenti la necessità;
- i campioni di ogni taglia del vestiario sanitario al fine di procedere alla scelta dei capi e alla rilevazione delle taglie del vestiario sanitario per il personale avente diritto;
- il valore dei singoli manufatti tessili al fine dell'eventuale ripristino a seguito di sottrazione o smarrimento nelle modalità stabilite dal successivo art. 9.

La società affidataria provvederà, inoltre, al ritiro della biancheria piana e del vestiario sanitario e alla consegna dei suddetti manufatti tessili puliti presso ogni struttura sanitaria.

I referenti dell'Amministrazione presenti presso ogni struttura verificheranno il quantitativo dei dispositivi tessili consegnati nei termini assegnati alla società affidataria che dovrà provvedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, al reintegro della biancheria piana e del vestiario sanitario non rispondente ai minimi criteri di pulizia e decoro con articoli di nuova fattura.

È ammessa, a carico della società affidataria, la riparazione di articoli che presentino lievi imperfezioni (sostituzione bottoni, riparazioni di piccoli strappi, etc.), purché la medesima, a giudizio dell'Amministrazione, non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.

Gli articoli che, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero non idonei o indecorosi per cause ascrivibili alla società affidataria dovranno essere immediatamente sostituiti.

Con cadenza mensile la società affidataria comunicherà per iscritto all'Amministrazione il numero dei manufatti tessili reintegrati a seguito di sottrazione o di altre cause e imputabili all'Amministrazione e rispetto ai quali potrà essere richiesto il rimborso.

Art. 4 Caratteristiche dei capi da fornire

I manufatti tessili oggetto del presente affidamento devono essere forniti su misura per ciascuna unità di personale sanitario (medici, infermieri, tecnici radiologici e fisioterapisti) in forza presso i Centri medico legali delle Sedi territoriali della Toscana e presso la Sovrintendenza sanitaria regionale di Firenze e, quindi, previa acquisizione personalizzata delle misure e dei colori (nella gamma: bianco, celeste, azzurro e verde) e della lunghezza delle maniche.

Al fine di garantire l'esclusivo utilizzo del vestiario sanitario nei camici, nelle casacche e nei pantaloni dovrà essere apposta una etichetta di riconoscimento recante i codici a barre indicante il nome e il cognome del possessore oltre al logo Inail e alla Sede di appartenenza.

I manufatti tessili oggetto del presente servizio sono i seguenti:

CAMICE

- materiale: cotone almeno 70%;
- colori disponibili: bianco, celeste, azzurro e verde;
- foggia: allacciatura 4 bottoni, manica lunga o corta, senza elastico al polso (eventualmente personalizzabile con elastico al polso), collo a revers, taschino laterale sinistro con logo Inail (colore blu), nome e cognome, n. 2 tasche laterali, martingala cucina ai lati, senza profilatura sul taschino.

CASACCA

- materiale: cotone almeno 70%
- colori disponibili: bianco, celeste, azzurro e verde;
- foggia: manica corta e scollo a V riducibile eventualmente con un bottone, taschino laterale sinistro con logo Inail (colore blu), nome e cognome.

PANTALONE

- materiale: cotone almeno 70%;
- colori disponibili: bianco, celeste, azzurro e verde;
- foggia: con elastico in vita.

ASCIUGAMANO

- materiale: cotone almeno 70% no nido d'ape;
- colore: bianco;
- dimensioni indicative: cm 220 x 150.

FEDERE

- materiale: cotone almeno 70%;
- colore: verde, bianco;
- dimensioni indicative: cm 220 x 150.

TELI

- materiale: cotone almeno 70%;
- colore: verde, bianco;
- dimensioni indicative: cm 220 x 150.

Art. 5**Piano di attività del servizio**

Entro 30 (trenta) giorni prima dalla data prevista per la stipula del contratto, la società affidataria dovrà depositare il Piano di attività del servizio avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'organizzazione generale del servizio e del personale; l'indicazione dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio; la descrizione delle procedure di noleggio e di ritiro dello "sporco" e quelle relative alla consegna del "pulito" della biancheria piana e del vestiario sanitario.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della stipula del contratto l'Amministrazione avrà cura di consegnare alla società affidataria l'elenco dei nominativi del personale dipendente cui fornire le divise da lavoro, corredato delle informazioni necessarie (struttura, qualifica, ecc.).

La società affidataria dovrà effettuare, almeno 15 (quindici) giorni prima della stipula del contratto, la rilevazione delle taglie tramite un set completo dei capi già lavati e procedere alla personalizzazione dei capi effettuando anche le operazioni di adattamento del vestiario sanitario.

Entro 10 (dieci) giorni prima dell'avvio del servizio la società affidataria dovrà fornire all'Amministrazione i capi di vestiario confezionati con le taglie personalizzate presso ciascuna sede Inail e trasmettere la documentazione attestante il "Report delle dotazioni" recante le informazioni relative a ciascuna sede Inail, i nominativi degli utilizzatori, la tipologia e il numero complessivo dei manufatti tessili consegnati. Il "Report delle dotazioni" costituirà parte integrante del Verbale di avvio di servizio.

Al termine delle operazioni di consegna dei manufatti tessili presso ogni singola sede la società affidataria dovrà rilasciare la relativa bolla di consegna dalla quale risulti:

- l'indicazione della struttura di consegna dei manufatti tessili;
- la dotazione complessiva prevista per ciascuna struttura e la descrizione della tipologia di articolo;
- il numero dei manufatti tessili consegnati suddivisi per tipologia;
- il numero dei capi restituiti per cessato utilizzo.

Il personale della società affidataria dovrà effettuare la verifica delle quantità e delle tipologie dei manufatti consegnati alla presenza dei referenti Inail designati per ciascuna sede.

L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le attività di rilevazione delle taglie e della personalizzazione dei capi, sarà formalizzato mediante la sottoscrizione del Verbale di avvio di servizio.

Il ricondizionamento di ogni singolo pezzo ritirato, senza limitazioni di quantità, dovrà essere garantito con frequenza settimanale a decorrere dai 7 (sette) giorni dall'avvio del servizio.

Art. 6

Lavaggio, asciugatura, stiratura e ricondizionamento

Il trattamento dei manufatti tessili conferiti deve essere eseguito a perfetta regola d'arte affinché i capi consegnati alle strutture sanitarie dell'Inail risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

La biancheria piana e il vestiario sanitario devono essere sottoposti ad accurati processi di lavaggio e stiratura in conformità a quanto riportato nella certificazione UNI EN 14065 NI/EN 14065 – Sistema di controllo della biocontaminazione (RABC) e sulla base di quanto richiesto nel presente Capitolato tecnico.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e la completa rimozione di macchie di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi, ecc.);
- l'idoneo trattamento di disinfezione;
- il risciacquo o il trattamento idoneo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti per i destinatari del servizio;
- l'eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo;
- idonei requisiti di morbidezza.

I manufatti tessili rimasti irrimediabilmente macchiati o danneggiati dovranno essere eliminati dal flusso della biancheria in circolo e sostituiti.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti anche in materia di rispetto ambientale. La società affidataria dovrà consegnare l'elenco dettagliato dei prodotti che intende utilizzare nonché le schede tecniche dei detersivi, come disposto dall'art. 2 che precede.

In caso di variazione dei prodotti utilizzati durante l'esecuzione del servizio, la società affidataria dovrà darne comunicazione all'Amministrazione e ottenere preventivamente il consenso. La società affidataria dovrà rendersi disponibile all'utilizzo di prodotti alternativi nei casi in cui si verificano casi di intolleranza da parte dei destinatari del servizio rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria piana e del vestiario sanitario.

In caso di comprovato danno dovuto a cattivo lavaggio, la società affidataria risponderà direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni.

La biancheria piana e il vestiario sanitario macchiati da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovranno essere lavati e sanificati sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria dovrà essere sostituita. La società affidataria è tenuta a garantire processi di lavorazione specializzati e differenziati per la biancheria piana e per il vestiario sanitario del personale. A tale scopo ha l'obbligo di provvedere all'opportuna suddivisione dei manufatti tessili secondo il tipo, l'uso e il grado di sporco al fine di adottare, per ogni tipologia, il trattamento di lavaggio, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura più idonea ad ottenere il risultato migliore, sia dal punto di vista del lavaggio che della buona conservazione dei capi.

La società affidataria non potrà sollevare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

La biancheria piana o il vestiario sanitario che, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero non perfettamente stirati, dovranno essere sottoposti a sostituzione oppure ad ulteriore trattamento a cura e spese della stessa società.

L'asciugatura deve essere accurata e non deve lasciare un tasso di umidità residuo al fine di scongiurare la predisposizione di contaminazione e la formazione di cattivi odori durante lo stoccaggio.

Gli articoli per i quali l'Amministrazione ritiene di dover applicare speciali precauzioni dovranno essere raccolti separatamente in appositi sacchi facilmente distinguibili dagli altri, a loro volta inseriti in un secondo sacco impermeabile, trasportati in idonei contenitori, ermeticamente chiusi, da utilizzarsi solo a questo scopo che dovranno subire il trattamento del lavaggio e della disinfezione dopo ogni trasporto (sacchi e contenitori forniti dalla società affidataria senza oneri aggiuntivi).

Il processo di disinfezione avverrà attraverso un trattamento di lavaggio che garantisca la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni in modo tale da interrompere le catene infettive, mediante la combinazione tra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Il processo di lavaggio disinfettante relativo a tale tipologia di biancheria deve essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi della biancheria non infetta.

La società affidataria deve effettuare a proprie spese, con cadenza mensile, dei controlli batteriologici sulla biancheria, sulle attrezzature e mezzi impiegati per l'espletamento del servizio. Dell'esito di tali controlli, eseguiti da un laboratorio di Microbiologia di una struttura pubblica o autorizzata, verrà data completa comunicazione all'Amministrazione. Gli impianti di lavaggio della società affidataria dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia (d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale).

L'impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo, secondo quanto previsto dal DM 9 dicembre 2020. Il trattamento della biancheria piana e del vestiario sanitario dovrà essere eseguito dalla società affidataria presso propri stabilimenti. Gli impianti di lavaggio dovranno consentire il raggiungimento delle temperature che assicurino la decontaminazione dei capi in genere e della biancheria nel bagno di lavaggio.

Dopo il trattamento di ricondizionamento, tutti i manufatti tessili dovranno mantenere le stesse caratteristiche tecniche e condizioni d'origine, non dovranno presentare buchi, strappi, plissettature o lesioni.

Art. 7

Rammendo della biancheria piana e del vestiario sanitario

La società affidataria dovrà procedere ad un attento controllo della biancheria piana e del vestiario sanitario da consegnare provvedendo alla separazione di quei capi che risultino strappati, scuciti, mancanti di bottoni, tasche o comunque aventi necessità di rammendo e dovrà, all'occorrenza, provvedere senza indugio e senza alcun aggravio di spesa al piccolo rammendo su tutti i capi che ne presentassero la necessità mediante l'effettuazione di operazioni che consentano il funzionale reimpiego dei capi trattati, ivi compresi i lavori di applicazione e sostituzione di parti tessili, purché la riparazione non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.

In particolare sono a carico della stessa società le seguenti operazioni:

- rifacimento di orli di pantaloni, camici e casacche, compresi gli orli delle maniche;
- cucitura di strappi per una lunghezza massima di cm. 5 per lato strappato;
- rifacimento di orli e cimose anche per tutto il perimetro dell'articolo di biancheria piana;
- rammendo di asole, sostituzione di bottoni, cerniere, lacci mancanti o strappati, compresa la fornitura degli stessi uguali a quelli presenti o loro sostituzione completa.

Eventuali deterioramenti di manufatti tessili dovuti a uso improprio potranno essere contestati all'Amministrazione per iscritto da parte della società affidataria ai fini del rimborso qualora emergano responsabilità oggettive ascrivibili al personale Inail.

Art. 8

Trasporto della biancheria piana e del vestiario sanitario

Il ritiro e la riconsegna della biancheria piana e del vestiario sanitario sporco dovrà essere effettuata con cadenza settimanale, di norma nella giornata del lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso le strutture sanitarie dell'Inail della Toscana elencate all'art. 3 delle Condizioni particolari del contratto.

La biancheria sporca dovrà essere trasportata in appositi sacchi e i manufatti tessili puliti dovranno essere idoneamente confezionati.

Nel caso in cui il giorno del ritiro/consegna coincida con un giorno festivo, le operazioni qui riportate dovranno avvenire secondo i termini da concordarsi di volta in volta con i referenti delle strutture sanitarie dell'Inail.

I manufatti tessili saranno consegnati e ritirati a cura e spese della società affidataria negli orari e nei giorni concordati. È fatto d'obbligo alla stessa affidataria di provvedere alla disinfezione dei mezzi di trasporto dei capi sporchi.

Le operazioni di consegna dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva dei capi consegnati in duplice copia, di cui una firmata per ricevuta, che rimarrà alla stessa società affidataria e nella quale sarà inserito il nominativo dell'addetto incaricato del ritiro. In caso di non rispondenza dei dati indicati in bolla con quanto consegnato, l'Amministrazione provvederà, entro 24 ore, a segnalare la difformità rilevata al Responsabile del servizio indicato dalla ditta affidataria di cui al successivo art. 13.

La consegna dei manufatti tessili puliti, stirati e piegati dovrà essere effettuata in singoli pacchi distinti, idoneamente sigillati, che dovranno contenere i quantitativi concordati, che consentano un conteggio rapido e una corretta movimentazione manuale nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Al termine del contratto tutta la biancheria piana e il vestiario sanitario fornito in noleggio dovranno essere asportati a cura e spese della società affidataria così come tutta l'attrezzatura di proprietà della stessa affidataria utilizzata nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il servizio di riconsegna della dotazione pulita dei manufatti tessili dovrà essere eseguito contestualmente alle operazioni di ritiro dello sporco.

In ogni caso i tempi e le modalità del ritiro dovranno essere concordati preventivamente con l'Amministrazione al fine di facilitare l'eventuale subentro del nuovo soggetto affidatario ed evitare, in ogni caso, possibili disagi o carenze nel servizio.

La società affidataria dovrà prevedere adeguate scorte di manufatti tessili sia per il reintegro che per fare fronte a eventuali situazioni di emergenza.

La dotazione dei manufatti tessili potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in caso di variazioni organizzative della struttura ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Gli automezzi adibiti al trasporto esterno dovranno essere conformi alla legislazione in materia. Non sarà possibile effettuare trasporti di articoli nuovi/ricondizionati su contenitori o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato articoli sporchi se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione. Il contemporaneo trasporto di capi

puliti e sporchi potrà essere ammesso solo nel caso in cui l'automezzo sia attrezzato con due separate zone di carico.

Art. 9

Sostituzione dei capi in caso di smarrimento

La sostituzione della biancheria piana e del vestiario sanitario che risultino smarriti sarà effettuata a spese della Amministrazione qualora emerga la oggettiva responsabilità dell'Amministrazione.

Alla società affidataria sarà riconosciuto il rimborso sulla base del valore del capo riportato nella fattura di acquisto comunicata in sede di avvio del servizio come specificato dal precedente art. 3.

La società affidataria è tenuta ad inviare tempestivamente una segnalazione all'Amministrazione nel caso di rilevazione dei manufatti tessili dispersi con indicazione della struttura sanitaria nella quale si registra la dispersione e la data di rilevazione del disperso, in modo da consentire all'Amministrazione di verificare tempestivamente quanto segnalato e predisporre le eventuali azioni correttive.

Nel caso di mancata tempestiva segnalazione, non verrà riconosciuto il rimborso dei capi dispersi.

Art. 10

Rendicontazione del servizio

La società affidataria, per la gestione e il controllo di qualità del servizio, dovrà depositare un riepilogo mensile dettagliato dell'attività svolta al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione delle prestazioni eseguite.

L'attestazione in argomento è propedeutica alla liquidazione delle fatture, previa verifica della corrispondenza effettuata dall'Amministrazione tra le prestazioni contrattuali programmate e quelle effettivamente svolte.

Non sono riconosciuti costi aggiuntivi per la redazione e l'aggiornamento della rendicontazione degli interventi programmati.

Il report mensile dovrà prevedere modalità tali da consentire all'Amministrazione di effettuare le verifiche e i controlli relativi al presente affidamento.

Il report in argomento dovrà permettere all'Amministrazione di:

- verificare i quantitativi delle dotazioni della biancheria piana e del vestiario sanitario, i quantitativi ripristinati, le variazioni di taglie, l'aumento o la

diminuzione della dotazione e di verificare eventuali discordanze con i dati relativi ai manufatti tessili ritirati;

- monitorare le informazioni relative all'andamento globale del servizio (ordinativi, consegne, fatturazione, suddivisione spesa per singola struttura sanitaria ecc.).

Art. 11

Tutela della società affidataria del proprio patrimonio in noleggio

La società affidataria avrà diritto ad effettuare controlli ed inventari periodici atti a tutelare il proprio patrimonio costituito da tutti i manufatti tessili forniti in noleggio e potrà, a tal fine, apporre sugli stessi etichettature con scritte personalizzate e/o sistemi di rintracciabilità nel principio della discrezione.

La società affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa per l'eventuale deterioramento dei manufatti tessili, fatta salva la possibilità della società, a seguito di contraddittorio con l'Amministrazione, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a dimostrare che l'ammacco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato dall'uso improprio, imputabile al personale che opera nelle strutture dell'Inail. In tale ipotesi, l'entità del risarcimento del capo verrà definita in relazione al valore commerciale del manufatto tessile.

E' fatto divieto al personale dell'Amministrazione di utilizzare il vestiario sanitario al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione; il personale inoltre è tenuto ad operare affinché non sia fatto un uso improprio del capo tale da arrecare danni irreparabili allo stesso.

Art.12

Responsabile Unico del Progetto

La Direzione regionale dell'INAIL per la Toscana, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023, nomina il Responsabile Unico del Progetto.

Art.13

Tecnico Responsabile del servizio per la società affidataria

La società affidataria dovrà indicare il nominativo del Tecnico Responsabile del servizio. Il Tecnico Responsabile sarà il referente unico dell'Amministrazione per la definizione di tutte le problematiche di tipo tecnico-amministrative relative al servizio di cui trattasi.

La società affidataria ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, un recapito telefonico con l'obbligo di funzionamento.

Il mancato riscontro alla reperibilità da parte del Tecnico Responsabile o altre sue inadempienze costituiranno motivo di applicazione delle penali come disciplinato dall'art. 12 delle Condizioni particolari del contratto.

Art. 14

Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato tecnico si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il dott. Mario Papani interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Ufficio programmazione, organizzazione e attività strumentali nell'interesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per la Toscana

Il Dirigente

.....

Il legale rappresentante della ditta

.....